

Presidente. Art. 49. Per le vedove degli insegnanti e dei pensionati, di cui alla lettera *b* dell'articolo 46, con o senza figli minorenni, le pensioni liquidate in base all'articolo precedente vengono trasformate in valore capitale colla tabella *C*, quando risultino inferiori a 100 lire.

Le pensioni agli orfani di maestre, se il padre è vivente, ed agli orfani di padre e di madre, quando risultino inferiori a 100 lire, vengono divise in quote eguali fra gli orfani stessi e ciascuna quota viene trasformata in valore capitale con la tabella *D*.

Art. 50. A partire dal giorno di attuazione della presente legge, ai maestri già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le modificazioni contenute nel presente articolo 1.

Art. 52. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con Regio Decreto 25 aprile 1897, n. 160.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampiasi. (*Rumori*).

Lampiasi. M'interesse di alcuni vecchi maestri non iscritti al Monte pensioni, non ostante che i Comuni abbiano versato non solo la quota propria, ma anche quella di detti maestri. Raccomando perchè si apra un nuovo termine di iscrizione per questi maestri non iscritti e prego il ministro che di ciò tenga conto nel regolamento.

La quistione fu portata innanzi il Congresso magistrato Siciliano, e l'assemblea votava all'unanimità il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea del primo Congresso magistrato Siciliano prendendo a cuore, con paterna cura, la sorte dei vecchi maestri non ancora iscritti al Monte delle pensioni;

Considerando che i Comuni hanno versato per i loro vecchi insegnanti il contributo comunale sin dal giorno della istituzione del Monte, ed altresì il contributo personale dovuto dai maestri dal primo gennaio a tutt'oggi;

Che a completare quanto è giustamente dovuto alla Cassa del Monte per essi, in pari condizioni coi maestri iscritti, non rimane ad esigere che il contributo perso-

nale 3 per cento dal 1° gennaio 1879 al 31 dicembre 1888 coi relativi interessi composti;

Che la loro iscrizione al Monte, mentre non lederebbe gli interessi dell'Istituto, nè completerebbe lo scopo e la missione di previdenza e di giustizia, anche a disgravio dei Comuni che acquisterebbero il diritto di rivalsa del contributo personale sullo stipendio dei nuovi iscritti;

Fa voti al ministro della pubblica istruzione, al ministro del tesoro ed al Parlamento nazionale perchè nella promessa legge di riforma del Monte delle pensioni, sia accordato un novello termine utile per potervisi inscrivere tutti gli insegnanti con nomina anteriore al 1° gennaio 1879, con l'obbligo di versare, in discreto spazio di tempo, il loro contributo personale arretrato fino al 1888, coi relativi interessi composti.

Presentato dai rappresentanti del gruppo magistrato del mandamento di Calatafimi: presidente, B. Ingroia; delegati, V. Vasile, G. Cosentino, G. Denaro.

E dai rappresentanti della Federazione magistrato della provincia di Trapani: presidente, A. Giannitrapani; A. Ales; Consiglio direttivo, A. Giacalone Patti; B. Ingroia. »

Io non ho nulla da aggiungere.

Poichè i Comuni hanno pagato, non solo la quota propria, ma anche quella personale dei maestri, e il Monte ha incassato queste somme, è ragionevole, che, si apra un nuovo termine d'iscrizione, ben inteso dopo che i maestri ed i Comuni hanno pagato quello che devono. Prego quindi l'onorevole ministro della pubblica istruzione, ed anche quello del tesoro, perchè ne tengano conto nel regolamento.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto la proposta come una raccomandazione.

Credaro, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

Presidente. Gli onorevoli Cimati, Pinchia, Morpurgo, Lagasi, De Cristoforis, Lucchini L., Rampoldi, Furnari, Girardini, Fradeletto, propongono a questo articolo la seguente aggiunta:

Dopo il quinto capoverso:

« Per le scuole tenute da Corpi morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, il contributo di nove centesimi sarà per intero a carico del Comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori. »

L'onorevole ministro accetta questa aggiunta?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Sì.